



LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEL DL 132/2014

CLAUDIA TROISI

Sommario: 1. Il DL 132/2014. – 2. Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati. – 3. La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. – 4. Aspetti procedurali. – 5. Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti.

1. Il 12 settembre 2014 è stato pubblicato il D.L. 132/2014 recante *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, convertito in legge il 10 novembre 2014, con legge n. 162.

Il decreto si compone di 7 Capi e introduce istituti eterogenei volti, come precisa la stessa intitolazione del provvedimento, alla c.d. “degiurisdizionalizzazione” del contenzioso civile. Vengono, in primo luogo, introdotte misure che facilitano l'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia prima dell'introduzione del processo ovvero a processo pendente. Accomunate da tale *ratio* sono le disposizioni contenute nei primi tre Capi del provvedimento.

In particolare, il Capo I (art. 1) prevede la possibilità di un trasferimento del contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

L'istanza può essere proposta con riferimento alle cause non assunte in decisione pendenti in primo grado ovvero in grado di appello. Il contenzioso proseguirà innanzi a un collegio arbitrale, per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000.

Il Capo II introduce la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (artt. 2-11). Si tratta di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati. La procedura di negoziazione assistita viene prevista in una triplice forma: a) volontaria, in materia di diritti disponibili; b) obbligatoria, venendo a costituire condizione di procedibilità con riguardo ad una serie di materie indicate dall'art. 3; c) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6). La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; l'accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria.

Si tratta, dunque, di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterele nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto, qualora gli avvocati certifichino l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Anche innanzi all'ufficiale dello stato civile (Capo III, art. 12) sarà possibile concludere accordi finalizzati alla separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, sia pur senza che essi possano includere patti di trasferimento patrimoniale.

Vi sono, in secondo luogo, misure tendenti più in generale a garantire una maggiore efficienza e celerità ai processi di cognizione ed esecuzione.

Più in particolare, il Capo IV contempla "altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione" consistenti in un irrigidimento della disciplina della compensazione delle spese processuali (art. 13), nella possibilità per il Tribunale in composizione monocratica di disporre d'ufficio la conversione del rito ordinario in rito sommario di cognizione (art. 14) e nella riduzione del periodo di sospensione dei termini feriali (art. 16).

Il Capo V (artt. 17-20) introduce poi disposizioni eterogenee in materia di tutela del credito, incidendo sia sulla disciplina delle procedure esecutive individuali sia concorsuali.

Il Capo VI (art. 21) reca disposizioni circa i tramutamenti successivi dei magistrati, nell'ottica di un miglioramento dell'organizzazione giudiziaria.

Chiudono il provvedimento le disposizioni in materia finanziaria (art. 22) e sull'entrata in vigore (art. 23), fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (salvo specifiche previsioni, di volta in volta segnalate). Quasi ogni articolo o sezione di articoli, tuttavia, prevede una autonoma entrata in vigore, a derogare quella generale del decreto legge ex art. 23. In particolare, entrano in vigore immediatamente la norma riguardante il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria (art. 1) e la norma riguardante le "dichiarazioni rese al difensore" (art. 15). Solo dal prossimo anno (gennaio 2015) si applicherà la disposizione sulla sospensione feriale dei termini (e ferie dei magistrati) ex art. 16, comma 3. Per tutto il resto non vi è la possibilità di preventivare la data di entrata in vigore poiché la vigenza dipende dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Più avanti ancora nel tempo arriverà la novità più attesa dagli avvocati, vale a dire la negoziazione assistita dall'avvocato che entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

2. Il Capo II del DL 132/2014, dedicato alla "Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati", si apre con l'art. 2 il quale definisce la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati come un «*accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96*».

La finalità della negoziazione assistita è risolvere in via amichevole una controversia civile: si tratta quindi a tutti gli effetti di uno strumento di ADR (*alternative dispute resolution*), volto a veicolare la trattazione di parte delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.

La c.d. negoziazione assistita si inserisce quindi all'interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili, anche se esternamente al processo civile.

La legge di conversione ha introdotto l'art. 1-*bis*, secondo il quale è fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

All'art. 2, comma 2, si specifica che la convenzione di negoziazione deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti, nonché l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta ed è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale; inoltre è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

L'art. 3 disciplina le ipotesi di improcedibilità, ricalcando le previsioni contenute nell'art. 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali.

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è in tali casi, dunque, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010., che resta per le cause per le quali è già prevista. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia connessa ad altra domanda per la quale è prevista la mediazione obbligatoria, ad esempio l'accertamento di un diritto e il pagamento di una somma di denaro in ragione di tale accertamento, occorrerà seguire la sola procedura di mediazione obbligatoria.

E' sempre espressamente previsto dal legislatore che detta improcedibilità, tuttavia, debba essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; il giudice, quando rilevi che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non ancora conclusa, fisserà la successiva udienza a dopo la scadenza del termine previsto in convenzione; allo stesso modo provvederà nel caso la negoziazione non sia stata esperita, assegnando contestualmente alle parti un

termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.

Tale disciplina non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; pertanto, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Il procedimento di negoziazione assistita non è espressamente considerato condizione di procedibilità: (a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; (b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile; (c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; (d) nei procedimenti in camera di consiglio; (e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

In ogni caso, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude mai la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

Nei casi in cui il procedimento di negoziazione assistita configuri condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni; a tal fine, la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 4 l'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che *«la mancata risposta all'invito, entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile»*.

Agli avvocati è altresì attribuito un certo rilievo anche sul piano delle certificazioni, infatti si prevede che la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito; inoltre, la dichiarazione di mancato accordo dev'essere certificata dagli avvocati designati.

L'accordo che eventualmente componga la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; saranno gli avvocati medesimi a certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Tale norma ricalca il nuovo art. 12 del d.lgs. 28/2010 in materia di "efficacia esecutiva ed esecuzione" del verbale di accordo di conciliazione, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 98/2013.

Ai sensi dell'art. 2-*bis* l'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile¹.

Nell'art. 5, comma 3, viene poi precisato che se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (cfr. art. 11 comma 3 d.lgs. 28/10).

Costituisce, pertanto, illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

In relazione agli eventuali costi della procedura, il solo invito alla negoziazione non comporterà per le parti costi particolari, considerato che in linea di massima prima di iniziare una causa l'avvocato scrive alla controparte una lettera con la funzione di mettere in mora la controparte al fine di ottenere una risoluzione stragiudiziale o il pagamento spontaneo. L'invito ben potrà essere contenuto (con i requisiti suelencati) in questa missiva, senza particolari costi aggiuntivi. Inoltre, nei casi in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda,

¹ Modifica, peraltro, prevista dall'art. 5, comma 4-*bis* anche per l'art. 12 comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *«L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»*.

all'avvocato non sono dovuti compensi quando la parte è nelle condizioni di potere accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Laddove ci fosse poi la stipula di una convenzione e il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti si risparmierebbero i costi del giudizio, sia in termini di spese vive (contributo unificato) che di proprie spese legali, che di esposizione alla condanna al pagamento delle spese legali altrui. Inoltre, si definirebbe subito una controversia i cui tempi giudiziari non sono mai preventivabili, anzi, sono tendenzialmente molto lunghi se si considera anche la possibilità dell'appello.

3. la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'accordo raggiunto a seguito di tale convenzione produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, in casi analoghi, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.

In presenza, invece, di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene, invece, che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Novità introdotta con la legge di conversione è che nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

In caso di accordo, l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo, munito delle necessarie certificazioni; all'avvocato che non vi provveda, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, con irrogazione di competenza del Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Di conseguenza il DL 132/2014 all'art. 6, comma 5, lett. a) prevede la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile". In particolare all'articolo 49 (Annotazioni negli atti di nascita), comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera g-bis) *«gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio».*

Inoltre all'articolo 63 (Iscrizioni e trascrizioni), comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera h-bis) *«gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».*

Infine all'articolo 69 (Annotazioni negli atti di matrimonio), comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera d-bis) *«degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio».*

4. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita - ovvero della sottoscrizione della convenzione - si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale; dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza ma, se l'invito è rifiutato o non è accettato nei termini previsti, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il

medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (art. 8).

I difensori che partecipino ad una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 c.p.c. nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione o comunque in controversie ad essa connesse.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 132/2014 è fatto altresì obbligo, agli avvocati e alle parti, di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute; le dichiarazioni rese - e le informazioni acquisite - nel corso del procedimento *de quo* non possono essere utilizzate in un eventuale giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto.

Pertanto, i difensori delle parti - nonché tutti coloro che partecipano al procedimento - non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; inoltre, a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale, in quanto applicabili.

La legge 164/2014 introduce l'art. 4-*bis*, nel quale si precisa che la violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

L'art. 11, in materia di raccolta dei dati, stabilisce che i difensori che sottoscrivono l'accordo, raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati; con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Inoltre ai sensi del nuovo comma 2-*bis* dell'art. 11, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

5. L'art. 1 prevede la possibilità – con istanza congiunta delle parti – di trasferire il contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale. L'istituto è utilizzabile anche *«nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale»*.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il trasferimento è pressoché automatico (comma 1), atteso che per la *translatio* è sufficiente la richiesta della parte privata *«salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»*.

L'istanza può essere proposta con riferimento alle cause non assunte in decisione, pendenti in primo grado ovvero in grado di appello.

Il contenzioso proseguirà innanzi a un collegio arbitrale ovvero ad un arbitro unico per le controversie di valore inferiore a centomila euro ove le parti lo decidano concordemente².

Gli arbitri possono essere esclusivamente avvocati nominati congiuntamente dalle parti ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'ufficio giudiziario competente per la causa, tra quanti prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso (comma 2). E' necessario che gli avvocati abbiano anzianità di iscrizione di almeno 5 anni e che non abbiano riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo nei cinque anni precedenti. E' inoltre prevista un'incompatibilità tra la funzione di consigliere dell'Ordine e l'incarico arbitrale; a norma del comma 2-bis *«si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»*.

La "*translatio*" non preclude un nuovo trasferimento della lite in sede giudiziaria, possibile in più casi, in particolare le parti debbono riassumere la causa di fronte al giudice originariamente competente (art. 1, comma 4):

a) nel caso di trasmissione di causa pendente in grado di appello, ove il lodo non venga pronunciato nel termine di 120 giorni, è onere delle parti riassumere la causa nei successivi 60 giorni pena l'estinzione del processo e l'applicazione dell'art. 3387. Di conseguenza, in tale caso, passerà in giudicato la sentenza pronunciata in

² In questo senso dispone il secondo comma dell'art. 1 come modificato in sede di conversione; il quarto comma – con riferimento al trasferimento in grado di appello – continua a riferirsi alla sola eventualità del collegio arbitrale.

primo grado «salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto», ossia con lodo parziale o non definitivo.

b) entro 60 giorni dalla sentenza della Corte di appello che abbia dichiarato la nullità del lodo pronunciato entro il termine;

c) «o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione».

Tale ultima fattispecie non è chiarissima. L'inciso potrebbe essere riferito all'ipotesi in cui il lodo di "primo grado" sia stato pronunciato nel termine di 120 giorni. In tale ipotesi potrebbe trovare applicazione l'onere di riassunzione entro sessanta giorni disposto espressamente per il lodo che fa luogo alla sentenza di appello. Ne conseguirebbe un regime omogeneo per gli esiti del giudizio arbitrale a seguito di *translatio* in primo e in secondo grado, ovvero: onere di riassunzione in sede giudiziaria per i giudizi arbitrali che non si concludono nel termine di 120 giorni (fattispecie sottratta al regime ordinario di impugnabilità disposto dall'art. 829, n. 68); riassunzione a seguito di vittorioso esito dell'impugnazione per nullità negli altri casi.

Nelle ipotesi sub b) e sub c) non sono specificate le conseguenze della mancata riassunzione: sia pur con qualche perplessità, potrebbe trovare applicazione anche in questo caso la disciplina contemplata per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 310 ovvero 338 a seconda del grado della trasmissione.

Con riferimento al compenso dovuto agli arbitri, il comma 5 dispone che possano essere stabilite con decreto regolamentare del Ministro della giustizia riduzioni dei parametri. Ne consegue la piena applicabilità dei parametri forensi finché lo stesso non verrà adottato.

Viene esclusa l'applicazione dell'art. 814 c.p.c., primo comma, secondo periodo a tenore del quale «Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro», con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento graverà singolarmente su ciascuna parte.

Il medesimo decreto stabilisce altresì i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica (comma 5-*bis*).

Per quanto riguarda le regole applicabili all'arbitrato, il comma 1 rimanda all'intero Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, con la conseguenza che sembrerebbe possibile anche procedere secondo le forme dell'arbitrato irrituale (art. 808-*ter*). Tuttavia, il richiamo agli "effetti di sentenza del lodo" e

all'impugnazione per nullità del medesimo *ex* art. 830 c.p.c., sembrano limitare il riferimento all'arbitrato rituale.

La durata massima della procedura è individuata in 120 giorni dall'accettazione del collegio. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni.

Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e, come detto, «il lodo ha gli stessi effetti della sentenza». E' specificato che le decadenze e le preclusioni intervenute nel giudizio togato restino ferme nel procedimento arbitrale.

Gli arbitri, dunque, decidono con lodo impugnabile per nullità, come si evince dal richiamo all'art. 830 c.p.c. (art. 1, comma 4).